



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario relatore
dott. Ottavio Caleo	Referendario
dott.ssa Marinella Colucci	Referendario

Nell'adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio 2020 ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

emessa sulla richiesta di parere formulata dal Comune di Albano Sant' Alessandro,

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'articolo 7, comma 8;

vista la nota pervenuta a questa Sezione in data 30 dicembre 2019, con cui il Sindaco del Comune di Albano Sant' Alessandro ha chiesto un parere;



vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Albano Sant'Alessandro ha chiesto di sapere se il contributo erogato per il subentro nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (c.d. ANPR) possa essere utilizzato per remunerare i dipendenti comunali che effettuano tutte le operazioni propedeutiche al subentro ed, in caso di risposta positiva, se tali incentivi possano considerarsi al di fuori del limite di cui all'art. 23 co. 2 del d.lgs. 75/2017 e se riguardino solo il personale interessato a tali operazioni.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici della giurisprudenza contabile in relazione ai soggetti legittimati alla richiesta e all'ambito oggettivo della funzione (atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, Sezione delle Autonomie, delibera n. 5/2006, Sezioni riunite deliberazione n. 54/2010).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Albano Sant'Alessandro che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, anche se normalmente l'esigenza di interpellare la Corte dei conti su questioni ermeneutiche nasce da vicende concrete che l'ente è chiamato ad affrontare e risolvere, è, tuttavia, necessario che il quesito sia dotato dei caratteri di generalità ed astrattezza, che lo rendano applicabile ad una serie indefinita di casi e non richieda, invece, una pronuncia su una

problematica peculiare tipica di una singola ipotesi concreta. In questo secondo caso, infatti, vengono travalicati i limiti della funzione consultiva assegnata dalla legge alla Corte dei Conti con il duplice rischio di interferire con le funzioni giurisdizionali della stessa Corte o di altra autorità giudiziaria e di realizzare un'ingerenza nella concreta attività dell'ente e, dunque, una forma di compartecipazione all'amministrazione attiva, che deve rimanere, invece, di esclusiva competenza dell'amministrazione pubblica controllata.

Nel caso in esame la richiesta di parere risulta, per tali ragioni, inammissibile in quanto non finalizzata a comprendere il quadro normativo all'interno del quale assumere le proprie scelte gestionali, quanto piuttosto specificamente riferita ad una fattispecie concreta (in tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, delibere n. 29/2018/PAR; n. 42/2018/PAR; N. 100/2018/PAR; N. 8/2017/PAR; n. 41/2017/PAR).

Infatti, il contributo sul cui utilizzo il comune si interroga, è previsto da uno specifico avviso pubblico, il cui schema è stato approvato con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017 al fine di supportare i comuni nel compimento di tutte le attività necessarie al subentro all'anagrafe nazionale della popolazione residente (c.d. ANPR). L'attività ermeneutica richiesta alla Sezione, pertanto, non concerne l'interpretazione di una norma di legge in materia di contabilità pubblica, quanto piuttosto di un atto amministrativo generale, quale l'avviso pubblico già menzionato, con specifico riferimento alla sua portata applicativa, alla rispondenza della domanda dell'ente ai requisiti fissati dal bando stesso e al conseguente procedimento che si instaura con l'eventuale presentazione della domanda di contributo.

Ne consegue, pertanto, che la richiesta esula dai confini dell'attività consultiva demandata alla Corte dei conti e deve essere, per tale ragione, dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,  
dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in epigrafe.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 22 gennaio 2020.

Il Relatore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

24.01.2020

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(Susanna De Bernardis)